

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA PER TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI

Art. 1 Principi generali

1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro.
3. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
4. L'Università degli Studi della Tuscia, in qualità di soggetto promotore opera nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di tirocini, adottando il presente Codice Etico che determina i principi fondamentali per la realizzazione di tirocini formativi extracurricolari di qualità.
5. Il Codice Etico è ispirato ai principi di leale collaborazione, legalità, inclusione, pari opportunità, trasparenza e ha l'obiettivo di tutelare i soggetti coinvolti nei tirocini extracurricolari, garantendo loro formazione e competenze qualificate.

Art.2 Promozione del tirocinio

1. L'Università degli Studi della Tuscia, in qualità di soggetto promotore, avvia tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata, favorendo l'acquisizione di nuove competenze professionali per l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei tirocinanti.
2. In particolare, nell'attivare nuovi percorsi formativi:
 - tiene conto delle competenze già acquisite dai destinatari e assicura che ogni nuovo Progetto formativo individuale (PFI) preveda un effettivo arricchimento professionale del tirocinante;
 - è garante della qualità dell'esperienza formativa; promuove, a tal fine, tirocini che non prevedano attività ripetitive e prive di effettivo contenuto formativo;
 - attiva tirocini che non prevedano attività da svolgersi in contesti lavorativi/organizzativi ad alto rischio, e che non prevedano un contatto diretto con tecnologie e processi di lavorazione rischiosi;

- assicura che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- provvede ad adottare soluzioni a tutela del tirocinante qualora non vi sia corrispondenza tra le attività previste dal PFI e la realizzazione del tirocinio;
- traccia le attività previste dal PFI ai fini del rilascio dell'Attestazione finale.

Art. 3

Obblighi nei confronti dei potenziali destinatari

L'Università degli Studi della Tuscia, in qualità di soggetto promotore, informa i potenziali destinatari del tirocinio su:

- le disposizioni normative vigenti in materia di tirocini formativi extracurricolari, con particolare riferimento ai diritti e doveri del tirocinante;
- i contenuti del Codice etico adottato;
- le misure di politica attiva
- le imprese disposte ad ospitare i tirocinanti (soggetti ospitanti);
- gli spazi *web* istituzionali dove è possibile visionare la disciplina dei tirocini.

Art. 4

Obblighi nei confronti dei potenziali soggetti ospitanti

L'Università degli Studi della Tuscia, in qualità di soggetto promotore, informa i soggetti ospitanti su:

- le disposizioni normative vigenti in materia di tirocini formativi extracurricolari, con particolare riferimento agli obblighi in capo agli stessi ospitanti;
- le misure di politica attiva regionale, nazionale, europea e gli incentivi assunzionali;
- i profili dei tirocinanti che hanno manifestato la volontà di partecipare ad un tirocinio presso quello stesso soggetto ospitante;
- gli spazi *web* istituzionali dove è possibile visionare la disciplina dei tirocini.

Art. 5

Obblighi del soggetto promotore

L'Università degli Studi della Tuscia in qualità di soggetto promotore:

- controlla durante il percorso di tirocinio, attraverso l'attività di tutoraggio, che lo stesso si svolga in coerenza con gli obiettivi formativi previsti dal PFI e interviene tempestivamente laddove ravvisi significativi scostamenti non concordati;
- si dota di strumenti (informatici ed amministrativi) per garantire la verifica dei requisiti soggettivi del destinatario per l'accesso alla misura del tirocinio, anche qualora sia finanziata con risorse pubbliche;
- collabora attivamente e lealmente con i Centri per l'Impiego per la verifica dei requisiti soggettivi del tirocinante, nonché con le amministrazioni pubbliche per le verifiche necessarie per la promozione di qualità;
- adotta la modulistica aggiornata delle Regioni, pubblicata sui relativi siti istituzionali;
- verifica la copertura assicurativa anche per le attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 6

Monitoraggio e controllo

L'Università degli Studi della Tuscia, in qualità di soggetto promotore, monitora costantemente l'andamento del tirocinio e garantisce che il tirocinante sia adibito allo svolgimento esclusivo delle attività previste nel Piano Formativo Individuale. In particolare:

- favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornisce un'informativa preventiva chiara e trasparente sulla disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi, nonché sul presente Codice etico adottato dallo stesso soggetto promotore;
- individua un tutor per il tirocinante, competente per il compito di accompagnamento del tirocinante a questi affidato, così come evidenziato dal *curriculum* che lo stesso tutor rende disponibile;
- provvede alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;
- promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnala al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati



Codice Etico per tirocini formativi extracurricolari
(emanato con D.R. n. 661/18 del 13.08.2018)

motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato;

- contribuisce al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini.

Art. 7 **Entrata in vigore**

Il presente Codice Etico per tirocini extracurricolari entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di emanazione sul sito di Ateneo.